



Marche agricole

Confagricoltura Unione Provinciale Agricoltori - Ancona

Notiziario mensile per gli agricoltori marchigiani

Anno LIX - n.7 - Ancona Luglio 2013

Summit agricolo transfrontaliero: "Piena sintonia tra i vertici delle organizzazioni agricole di Italia, Germania, Austria e Svizzera sul ruolo del primario per la crescita"



Il summit transfrontaliero tra i vertici delle Organizzazioni dei produttori agricoli di Italia, Germania, Austria e Svizzera è stato un momento di confronto fondamentale per definire posizioni comuni". Lo ha detto il presidente nazionale di Confagricoltura Mario Guidi intervenendo a Bolzano all'incontro promosso da Bauernbund (l'Organizzazione degli agricoltori del Sud-Tirolo). "Nel documento comune firmato dal tedesco Joachim Rukwied, dall'austriaco Jakob Auer, dallo svizzero Markus Ritter e dal sottoscritto, si è posto in evidenza - ha ricordato Mario Guidi - come l'agricoltura sia indispensabile per la valorizzazione e la salvaguardia del territorio e possa fare da traino a tutti gli altri settori, dall'industria al commercio, dall'artigianato al turismo. Mi sembra che sia importante partire dal ruolo del 'primario' (tale di nome e di fatto) per definire le politiche di sviluppo". "Abbiamo parlato di riforma della Pac, crescita, innovazione, semplificazione, accesso al credito, sicurezza

alimentare: tematiche che non hanno confini e stanno a cuore a tutti gli agricoltori europei - ha proseguito -. Le PMI agricole, che sono importanti, devono potersi inserire in nuove relazioni di gruppo, superando le difficoltà individuali. Il modello della rete è perfettamente congeniale alle piccole e medie imprese". "Un'altra considerazione fondamentale che abbiamo voluto richiamare all'attenzione della politica è - ha osservato il presidente di Confagricoltura - che la crescita economica e la difesa del territorio non sono affatto una contraddizione, ma possono andare di pari passo. Gli sforzi per la sostenibilità delle aziende agricole vanno stimolati e sostenuti". "Il mondo agricolo di quattro Paesi confinanti ha chiesto una strategia politica trasversale per la tutela del territorio e misure legislative ad hoc - ha concluso Guidi - La difesa del suolo agricolo va in questa direzione: serve un monitoraggio continuo dei cambiamenti di destinazione, stando attenti però a non prevedere vincoli che gravino solo sugli agricoltori".

SOMMARIO

APERTURA

- Summit agricolo transfrontaliero **pag. 1**

FISCALE

- Aumento imposta di bollo
- Equitalia, notifiche via PEC **pag. 2**

ECONOMICO

- Accordo per il credito 2013 **pag. 3,4**
- Articolo 68 **pag. 5, 6**
- Senza PEC no iscrizione **pag.7**
- Facilitazioni per gli imprenditori agricoli **pag.8**
- INAIL, nuove modalità di denuncia
- Energia rinnovabile (unbundling) **pag.9, 10**

VARIE

- Vini IGP
- Rinnovo Contratto di Lavoro
- INPS online **pag. 11**

SCADENZARIO

pag. 12

www.anconaconfagricoltura.it
www.confagricoltura.it

Dir. Resp. Alessandro Alessandrini

- Viale Trieste, 24 - Jesi
- Ideazione grafica e impaginazione: Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- Stampa: Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- Notiziario edito dall'U.P.A. di Ancona
- Poste Italiane S.p.A. Spedizione in abbonamento postale -70% - Aut. GIPA/C/AN/03/2013
- Aut. Trib. Ancona n° 37/1949-1952
- Registro Nazionale della Stampa n. p. 8351

Imposta di bollo fissa aumenta dal 26 giugno 2013

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2013 della Legge di conversione n. 71 del 24 giugno 2013, con modificazioni, del Decreto-Legge n. 43/2013, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 1,81 e in euro 14,62, ovunque ricorrano, aumentano rispettivamente in euro 2,00 e in euro 16,00. Le nuove misure risultano operative già dal 26 giugno 2013 (giorno successivo a quello della pubblicazione nella G.U. della legge di conversione).

L'aumento delle imposta di bollo è stata necessaria per far fronte ai maggiori oneri derivanti dagli interventi di ricostruzione privata nei territori dell'Abruzzo colpiti dal sisma del 2009.

Ecco i nuovi importi:

- **le marche da 1,81 euro passeranno a 2,00 euro;**
- **le marche da 14,62 euro passeranno a 16,00 euro.**

L'aumento dell'imposta di bollo dovrebbe assicurare maggiori entrate per 197,2 milioni di euro all'anno e quasi 100 milioni per i restanti mesi del 2013.

Come detto, le risorse saranno destinate ai Comuni terremotati dell'Abruzzo per la concessione di contributi per l'edilizia privata. Ricordiamo che chi acquista una marca da bollo, qualora non la utilizzi, non può restituirla al tabacchino. Infatti, la legge sul

bollo non ammette il rimborso dell'imposta quando questa è assolta in modo "straordinario", ossia mediante marche da bollo. Per recuperare l'importo pagato inutilmente – visto che non è neanche possibile la domanda di rimborso allo Stato – l'acquirente potrà solo tentare di rivendere le marche a un privato che ne faccia largo uso, anche in tagli di valore rilevante (per esempio, banche o notai).



EQUITALIA: Cartelle notificate via PEC

Notifica delle cartelle di pagamento attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC).



I primi a riceverle ai propri indirizzi email, in via sperimentale, saranno le persone giuridiche (società di persone e di capitali), con sede in quattro regioni pilota: Molise, Toscana, Lombardia e Campania.

Il contribuente potrà verificare in tempo reale i documenti inviati

da Equitalia e avere la certezza del giorno e anche dell'ora esatta della notifica.

Gli indirizzi email PEC utilizzati sono quelli presenti negli elenchi previsti dalla legge, pertanto si consiglia di controllare la propria casella di Posta Elettronica Certificata per rimanere sempre aggiornati.

ACCORDO PER IL CREDITO 2013

Protocollo del 28 giugno 2013 di ABI e Associazioni imprenditoriali

In data 28 giugno 2013 è stato siglato dall'ABI e dalle Associazioni imprenditoriali, fra cui Confagricoltura, l'“Accordo per il credito 2013” a favore delle PMI, che rappresenta una continuazione dei protocolli sottoscritti nel passato con la finalità di dare un aiuto alle medie e piccole imprese in un momento di forte criticità finanziaria.

Sostanzialmente nel nuovo “Accordo”, il cui testo si invia in allegato alla presente nota, sono stati ripresi con alcune modifiche gli interventi a favore delle PMI dei precedenti “Avvisi”; in particolare le misure realizzabili sono:

- sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate non pagate, che siano in scadenza o già scadute da non più di 90 giorni, dei mutui, anche agevolati, e delle operazioni di leasing. I finanziamenti devono risultare in essere alla data della firma dell'“Accordo” e non aver già fruito di analogo beneficio acceso ai sensi dell'accordo del 2012 “Nuove misure per il credito alle PMI” (sono invece ammissibili i mutui che hanno usufruito delle misure di sospensione previste dall'Avviso comune del 2009). Si fa presente che l'operazione di sospensione è realizzabile allo stesso tasso del finanziamento originario e senza la necessità di garanzie aggiuntive;

- allungamento dei mutui per 3 anni per operazioni chirografarie e 4 per quelle ipotecarie. I mutui devono, però, risultare in essere al 28 giugno 2013 e non aver beneficiato di analoghi interventi di allungamento previsti dagli Accordi precedenti. Si fa presente che un'eventuale incremento di tasso può essere oggetto di una valutazione della banca; in caso di variazione il tasso non può comunque essere superiore all'aumento del costo di raccolta della banca rispetto al momento dell'erogazione del mutuo. Tale incremento non può di norma superare il livello di 200 punti base. E', in alcuni casi specifici, applicabile lo stesso tasso del contratto originario se l'impresa entro 12 mesi avvia un rafforzamento patrimoniale mediante apporti di soci o di soggetti terzi, o partecipa a processi di aggregazione di qualsiasi forma, volti anch'essi al consolidamento patrimoniale dell'impresa. Le garanzie aggiuntive possono essere anch'esse oggetto di valutazione della banca, che in ogni caso deve tenere conto del merito creditizio dell'impresa;



- allungamento e dei prestiti a breve (di 270 gg.) per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti.

- allungamento delle scadenze del credito agrario di conduzione ai sensi dell'Art. 43 del TUB, perfezionato con o senza cambiali. L'allungamento per tali operazioni viene fatto al tasso originario dell'operazione;

- **f i n a n z i a m e n t o** proporzionale all'aumento dei mezzi propri realizzati dall'impresa, ovviamente limitato alle società di capitali (incluse le cooperative);

- proroga fino al 30 giugno 2014 dell'operatività dei due Fondi previsti nell'accordo del 2012 e cioè quello denominato “Plafond Crediti PA” e quello “Plafond Progetti Investimenti Italia”, e al 30 settembre 2013

le facilitazioni previste dalle “Nuove misure per il credito alle PMI”.

Beneficiari degli interventi sono le PMI di tutti i settori, che presentino una situazione di “temporanea tensione finanziaria”, ma che siano “in bonis” (cioè senza sofferenze, posizioni “incagliate”, esposizioni strutturate o posizioni scadute da più di 90 giorni, procedure esecutive in corso).

Rispetto ai precedenti accordi, questo protocollo ha voluto focalizzare le misure di intervento soprattutto verso le PMI che, per quanto economicamente sane, manifestano problemi economici (riduzione del fatturato/PLV, un’eccessiva incidenza degli oneri finanziari, ecc.). Da qui la necessità di darne prova alla banca, anche se come preteso dalle Organizzazioni firmatarie si tratta di una mera “indicazione” senza obblighi di quantificazione.

Questo accordo, a differenza di quanto indicato in prima battuta dall’ABI, prevede una partenza immediata, o meglio qualsiasi banca può attivarlo dopo i 30 giorni che gli sono necessari per renderlo operativo e che partono dalla data della sua comunicazione all’ABI di formalizzazione dell’adesione al nuovo “Accordo”.

E’ previsto un termine ultimo per la presentazione delle domande di intervento da parte delle imprese, che è del 30 giugno 2014.

Si fa presente che, come in passato, sul sito dell’ABI verrà riportata tutta la documentazione e l’elenco degli istituti bancari che hanno aderito al nuovo “Accordo”.

Si tratta, come potete leggere, di una riedizione, con alcuni punti migliorativi, di quanto già prospettato in passato con i precedenti “Avviso comune”

del 2009 e “Nuove misure per il credito alle PMI” del 2012, la cui efficacia è risultata non sempre incisiva a causa anche del comportamento di alcuni istituti bancari, che hanno spesso fatto ricorso al proprio “potere discrezionale”, principalmente basato sul principio che la concessione di una qualsiasi delle misure previste dall’accordo è subordinata ad una valutazione del “merito creditizio” dell’impresa richiedente.

Come detto, in questo nuovo “Accordo” ci sono elementi positivi; in un momento cioè di congiuntura negativa con forti difficoltà nel campo dei rapporti banca-impresa è un segnale importante di apertura che viene dal sistema bancario a favore del mondo delle piccole e medie imprese di tutti i settori produttivi.

Rimaniamo in ogni caso a disposizione per ogni eventuale chiarimento, con la sollecitazione di dare la massima pubblicizzazione a questo “Accordo” fra le nostre imprese associate.



Maggiori informazioni ed il testo del protocollo del 28 giugno 2013 “Accordo per il credito 2013” presso i nostri uffici.

Articolo 68 premi definitivi 2012

Articolo 68, i premi definitivi 2012.

Agea ha comunicato i dati definitivi sulle domande dell'articolo 68 per l'annualità 2012 (Circolare n. Aciu.2013.701, 14.06.2013).

I pagamenti dell'articolo 68 saranno erogati agli agricoltori entro il 30 giugno 2013, termine ultimo per i pagamenti diretti della Pac 2012. Anche quest'anno il pagamento dell'articolo 68 arriva l'ultimo giorno possibile. Le difficoltà nell'applicazione dell'articolo 68 in Italia sono ormai note, frutto della frammentazione eccessiva delle misure (ben 10 misure e 18 tipologie di premio) e di un sistema che richiede molti adempimenti, sia per la presentazione delle domande che per i controlli.

Avvicendamento biennale

La misura dell'avvicendamento biennale, che riguarda le regioni del centro-sud Italia, ha fatto registrare un numero di richieste di contributo inferiori al 2011; l'importo erogato è il massimo previsto, pari a 100 €/ha (tab. 1). I dati definitivi sull'applicazione della misura, comunicati da Agea, indicano una superficie accertata di 975.389 ettari, inferiore rispetto alla superficie ammissibile di 990.000 ettari, pertanto l'avvicendamento ha generato un risparmio di 1.416.060 €, che è stato riallocato nella misura delle assicurazioni.

Barbabietola

Per il 2012, l'articolo 68 per la barbabietola da zucchero

prevedeva un aumento del plafond da 14,7 a 19,7 milioni di € e un aumento del pagamento unitario da 300 a 400 €/ha.

Le superfici accertate sono state

51.051 ettari e il pagamento unitario 385,88 €/ha.

Olio di oliva

In questo settore, l'articolo 68 prevede un sostegno ai produttori di olio di oliva Dop, Igp e biologico.

Il plafond è di modesta entità (9 milioni di €), mentre le richieste sono rilevanti (37,85 milioni di kg) e in aumento; l'importo definitivo è risultato pari a 0,237 €/kg di olio di oliva certificato (anche se il premio massimo era fissato a 1,0 €/kg) (tab. 1).

L'importo è abbastanza esiguo. Per i produttori tradizionali di olio certificato, si tratta di un aiuto aggiuntivo per stimolare la permanenza nel sistema di qualità a denominazione di origine o biologico.

Per i neo-produttori Dop/Igp o biologico, l'importo dell'articolo 68 non compensa neanche i costi della certificazione.



Tabacco

L'articolo 68 prevede uno stanziamento di 21,5 milioni di € per il settore del tabacco, di cui 20,5 milioni di € per i gruppi varietali 01, 02, 03 e 04 e 1,0 milioni di € per la varietà Kentucky e Nostrano del Brenta. Dal 2010, la produzione tabacchicola sta diminuendo anno dopo anno; nel 2012, il pagamento supplementare ha generato valori superiori rispetto agli anni precedenti, con importi pari a (tab. 1):

- 0,4161 €/kg per i gruppi varietali 01, 02, 03 e 04;

- 1,2653 €/kg per la varietà Kentucky;

- 0,7908 €/kg per la varietà

Nostrano del Brenta

L'importo dell'art. 68 per il tabacco è in aumento, ma non è sufficiente a mantenere la redditività della coltura se il mercato non remunera il prodotto

a un livello più compatibile con i costi di produzione.

Danae racemosa

Il premio per la produzione di fronde recise di Danae racemosa è concesso a condizione che i produttori adottino un disciplinare di produzione riconosciuto.

Le superfici accertate sono state pari a 213,78 ettari, per un importo definitivo del pagamento supplementare di 7.016 €/ha (tab. 1).

Latte

Nel settore del latte bovino, l'articolo 68 prevede un sostegno destinato alla produzione di latte che risponda ad alcuni livelli qualitativi nell'ambito di un plafond di 40 milioni di €.

L'importo massimo unitario del pagamento supplementare è fissato a 15 € per tonnellata di prodotto, per un quantitativo complessivo non superiore alla quota latte di ogni allevatore.

I quantitativi di latte accertati e conformi ai parametri di qualità sono superiori alle campagne precedenti, pari a 7.942.990 tonnellate (circa il 72% della produzione nazionale); l'importo definitivo del premio è pari a 5,035 €/ton (tab. 2), all'incirca l'1,2% del prezzo medio del latte.

Vacche nutrici

Gli allevatori di razze da carne ricevono un pagamento supplementare per i "vitelli nati da vacche nutrici", suddivisi in tre categorie (tab. 2):

- vitelli nati da vacche nutrici primipare iscritte ai Libri Genealogici: 162,82 €/capo;
- vitelli nati da vacche nutrici pluripare iscritte ai Libri Genealogici: 122,11 €/capo;

- vitelli nati da vacche a duplice attitudine iscritte ai Registri Anagrafici: 48,84 €/capo.

Il pagamento è leggermente inferiore rispetto all'anno precedente, comunque un aiuto importante per la zootecnia bovina estensiva, che è un settore strategico per il nostro Paese.

Bovini macellati

I detentori di bovini macellati e conformi alla etichettatura volontaria o certificati ricevono un pagamento supplementare, suddivisi in due categorie (tab. 2):

- etichettatura volontaria: 40,46 €/capo;
- certificati Igp: 72,83 €/capo.

Si tratta di un pagamento abbastanza interessante, in un settore che sta vivendo una situazione di particolare difficoltà.

Ovicapri

L'articolo 68 prevede un plafond di 10 milioni di €, che ha consentito di erogare un premio per diverse fattispecie (tab. 2):

- acquisto di montoni resistenti alla scrapie: 247,89 €/capo;
- detenzione di montoni resistenti alla scrapie: 57,84 €/capo;
- ovini macellati e certificati Igp: 12,39 €/capo;
- ovicapri allevati con un coefficiente di densità inferiore o uguale a 1,0 UBA/ettaro: 8,26 €/capo.

Nel 2012, per la prima volta, il plafond disponibile è stato completamente utilizzato, soprattutto sono aumentati il numero di capi ovini macellati e certificati Igp.

Assicurazioni

L'articolo 68 per le assicurazioni

agevolate prevede una disponibilità finanziaria di 70 milioni di €, più 23,3 milioni di € del cofinanziamento nazionale obbligatorio.

Il contributo a favore degli agricoltori è pari ad un massimo del 65% dell'importo dei premi assicurativi pagati dai produttori. La misura delle assicurazioni è molto utilizzata dagli agricoltori. L'importo complessivo della spesa ammessa ammonta a 207.255.826 € e l'importo massimo del contributo erogabile, pari al 65% della detta spesa, è di 134.716.287 €.

Al fine di poter pagare un contributo del 65% dell'importo complessivo dei premi assicurativi ammissibili, la dotazione finanziaria è stata coperta da ben cinque linee di finanziamento (quota Feaga, quota di cofinanziamento nazionale, quota Feaga da avvicendamento, quota di cofinanziamento nazionale da avvicendamento e Fondo di Solidarietà Nazionale) (tab. 3).

L'articolo 68 nel 2014

L'articolo 68 è stato introdotto con l'ultima riforma della Pac (Health check). Con la nuova Pac 2014-2020, questo tipo di pagamento sarà sostituito da un nuovo sistema di pagamenti accoppiati. È ormai certo che la nuova Pac entrerà in vigore nel 2015, pertanto l'attuale regime di pagamento unico sarà mantenuto anche per l'anno di domanda Pac 2014; di conseguenza le attuali misure di pagamento relativo all'articolo 68 rimarranno in vigore anche per il 2014.

Angelo Frascarelli

Terra e Vita n. 26 del 29 giugno 2013

Senza Pec niente iscrizione

Per l'inadempimento esclusa l'ipotesi di sanzioni fino a 1.032 euro.

La penalizzazione: la domanda viene respinta dopo 45 giorni per le aziende personali e tre mesi per gli enti maggiori

Non vi può essere disparità di trattamento tra imprese individuali e società; per questa ragione le imprese individuali che non abbiano iscritto il loro indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013 (che slitta al 1° luglio) non si vedranno irrogare dall'ufficio del registro delle imprese le sanzioni previste dall'articolo 2630 del Codice civile (da 103 a 1.032 euro per omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi). Lo chiarisce una nota di Unioncamere in elazioni agli adempimenti Pec.

Resta però il fatto che, in caso di mancata attivazione della Pec, nel caso di una nuova impresa viene sospesa la domanda di iscrizione al registro (45 giorni per le ditte individuali e tre mesi per le società dopodiché, decorso inutilmente il termine, la domanda di iscrizione viene respinta) mentre per le realtà già esistenti non hanno effetto le variazioni comunicate al registro delle imprese.

Tuttavia la questione resta controversa da un punto di vista normativo, in quanto:

- per la scadenza del 29 novembre 2011 relativa alla comunicazione al registro imprese della Pec delle società costituite prima del 29 novembre 2008 (normativa assimilabile a quella delle ditte, sia letteralmente che nella ratio), la circolare del ministero dello

Sviluppo economico 3 novembre 2011, n. 3645/C, aveva stabilito che, nel silenzio della norma (in quella data, non si parlava di sanzioni nell'articolo 16, decreto legge 185/2008, in quanto il comma 6-bis è stato inserito successivamente), il «mancato rispetto di tale termine» comportava l'applicazione delle consuete sanzioni dall'articolo 2630 codice civile (da 103 euro a 1.032 euro, ridotte a un terzo, in caso di comunicazione nei 30 giorni successivi); che queste sanzioni non sono state applicate, se la Pec è stata inviata entro il primo gennaio 2012 (lettera circolare ministero Sviluppo 25 novembre 2011, n. 0224402);

- il comma 6-bis dell'articolo 16 del DI 185/2008 (non iscrizione e non applicazione delle sanzioni, se non si comunica la Pec dopo tre mesi dalla presentazione) è stato introdotto solo dal 7 aprile 2012, cioè qualche mese dopo la scadenza del 29 novembre 2011 (della comunicazione della Pec delle società già in essere), quindi, si applica solo "a regime" alle nuove iscrizioni di società;

- anche secondo il parere del Consiglio di Stato 10 aprile 2013, n. 1714/2013, il comma 6-bis si applica solo all'iscrizione dell'impresa nel registro (da intendersi, quindi, come prima iscrizione), a contrario di quanto detto dalla circolare del ministero dello Sviluppo economico datata 24 aprile 2013, n. 3660/C, che, peraltro, non si esprime sull'applicazione o meno delle sanzioni alla mancata comunicazione, da parte delle ditte individuali, della posta elettronica certificata (Pec)

al registro delle imprese, entro lunedì scorso;

- per le neo società, che non comunicano la Pec entro tre mesi dall'iscrizione, il Consiglio di Stato ha scartato l'ipotesi che prevedeva l'iscrizione dell'impresa nel registro e la non applicazione della sanzione, in quanto la «persistente inosservanza dell'obbligo di comunicare l'indirizzo di Pec» non comporterebbe alcuna conseguenza, motivazione che si basa sullo spirito della norma e che si potrebbe applicare anche alle ditte individuali già iscritte prima del 19 dicembre 2012 (comunicazione della Pec entro il 1° luglio 2013), in quanto se non si applicasse la sanzione pecuniaria, per le imprese che non debbono presentare in futuro variazione dati al registro, la «persistente inosservanza dell'obbligo di comunicare l'indirizzo di Pec» non comporterebbe alcuna conseguenza. Resta il fatto che le imprese devono dotarsi di Pec a vantaggio sia loro sia dell'amministrazione pubblica.

*Giorgio Costa
NORME E TRIBUTI
Il Sole-24 Ore - 2013-07-03*



Imprenditori agricoli facilitati nell'acquisto di terreni

LA CASSAZIONE: Il beneficio dell'imposta in misura fissa vale anche per chi non ha presentato la certificazione professionale

I benefici fiscali in materia di imposta di registro si applicano agli imprenditori agricoli professionali pur in assenza di certificazione e ciò vale anche per il passato. È quanto emerge dalla sentenza della Cassazione n. 16072 del 15 maggio 2013, depositata ieri.

La questione riguarda un atto di trasferimento di un terreno agricolo a favore di un imprenditore agricolo professionale (Iap) avvenuto nel 2004; la pronuncia della Corte Suprema è quindi utile per quanto riguarda il contenzioso



esistente in materia. Si tratta della agevolazione in base alla quale l'acquisto di terreni da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali sconta l'imposta di registro ed ipotecaria nella misura fissa, mentre quella catastale rimane nella misura dell'uno per cento.

Attualmente per la legge n. 25/2010 non sussiste più l'obbligo di produrre alle Entrate il certificato attestante l'iscrizione dell'acquirente negli elenchi dei coltivatori diretti o degli imprenditori agricoli professionali. Tuttavia fino all'emanazione della legge la certificazione dei requisiti è sempre stata considerata dall'Agenzia una condizione indispensabile.

La sentenza in questione è innovativa in quanto scompone la figura del coltivatore diretto, per il quale sussistevano gli obblighi di certificazione della qualifica (legge n. 654/1954), da quella dell'imprenditore agricolo professionale, nei confronti del quale il beneficio fiscale è stato esteso solo dal 2004. L'interpretazione fornita dalla Cassazione fa leva sul fatto che l'imprenditore agricolo professionale non può soggiacere agli obblighi di certificazione previsti dalla vecchia normativa sulla piccola proprietà contadina in quanto le condizioni stabilite per la figura del coltivatore diretto non sono compatibili con la qualifica di Iap.

In base al Dlgs 99/04 è imprenditore

agricolo professionale chi: ha conoscenze e competenze professionali agricole (articolo 5 del regolamento Ce n. 1257/99), dedica alle attività agricole (articolo 2135 del Codice civile) almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e ricava dalle medesime attività almeno il 50% del reddito globale.

L'articolo 1, comma 4, del Dlgs 99 ha equiparato la figura dello Iap, se iscritto alla gestione previdenziali agricola, a quella del coltivatore diretto ai fini del godimento delle agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina. Una equiparazione considerata dalla Cassazione di per sé condizione sufficiente per poter accedere ai benefici. La sentenza ha infatti precisato che non possono essere richieste all'imprenditore agricolo professionali condizioni aggiuntive. Non avrebbe senso negare le agevolazioni a favore dello Iap a causa di condizioni che solo il coltivatore diretto deve avere. **In pratica l'agevolazione prevista per l'imprenditore agricolo professionale deve essere intesa come del tutto nuova rispetto a quella prevista per il coltivatore diretto.**

Gian Paolo Tosoni

NORME E TRIBUTI

Il Sole-24 Ore - 2013-06-27 - Pag. 23

INAIL:

Nuove modalità di denuncia e comunicazione d'infortunio in via telematica per le imprese agricole.

L'INAIL ricorda che a decorrere dal 1° luglio 2013 l'invio telematico della denuncia d'infortunio sul lavoro sarà obbligatorio, oltre che per i titolari di posizione assicurativa INAIL (PAT), anche per le pubbliche amministrazioni, **per gli imprenditori agricoli (sia datori di lavoro che lavoratori autonomi) e per i privati cittadini.**

Da tale data, quindi, i datori di

lavoro e i lavoratori autonomi dell'agricoltura (coltivatori diretti, coloni e mezzadri e rispettivi concedenti) non potranno più trasmettere il modello cartaceo di denuncia degli infortuni sul lavoro (che, peraltro, di recente è stato modificato), ma dovranno utilizzare le procedure di denuncia /comunicazione di

infortunio e malattia professionale in via telematica, accessibili dal portale dell'Istituto (Punto Cliente).



Energia rinnovabile obblighi di separazione amministrativa e contabile (unbundling)

Si informa che, i soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, inclusa l'energia da fonti rinnovabili, sono tenuti al rispetto delle norme in materia di separazione amministrativa e contabile (c.d. unbundling contabile) ai sensi della Deliberazione dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 11/07 (TIU - testo integrato di Unbundling) che prevede, per i soggetti obbligati, l'invio all'Autorità della **dichiarazione preliminare dei dati di unbundling e l'invio dei conti annuali separati redatti ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione n. 11/07 relativi all'ultimo esercizio.**

Per quanto riguarda la **dichiarazione preliminare,**

si tratta di una semplice comunicazione, da effettuarsi tramite portale informatico dell'AEEG, che le società di capitali, obbligate all'approvazione del bilancio, devono inviare entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio, mentre tutti gli altri soggetti devono inviare entro il 30 aprile di ogni anno (entro 120gg. dalla chiusura dell'esercizio). Mediante tale comunicazione, l'azienda che possiede impianti per una potenza complessiva (= somma vari impianti) superiore a 1 MWp, dichiara di dover successivamente inviare i conti annuali separati; tale invio deve essere effettuato entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio o entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio e sempre

in modalità telematica, sul sito dell'Autorità.

La deliberazione, riconosce come soggetti obbligati le imprese che svolgono almeno una delle attività in campo energetico elencate al comma 1, articolo 4, del TIU (produzione, trasmissione, dispacciamento, distribuzione, misura, vendita, ecc.) ma esonera i soggetti titolari di impianti di piccola generazione, così come definiti dalla Del. AEEG 25/2009 (la piccola generazione è data dall'insieme degli impianti per la produzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo, con capacità di generazione non superiore a 1 MW) e di impianti destinati all'autoproduzione elettrica (comma 35.2 del TIU). Tali soggetti, però, pur non essendo

tenuti al trasferimento dei dati, devono metterli a disposizione dell'Autorità, se richiesti. Gli operatori che intendono optare per questa esenzione, devono darne comunicazione all'Autorità mediante l'invio della dichiarazione preliminare.

Si evidenzia, inoltre, che l'Autorità ha precisato, che le imprese esonerate dall'iscrizione all'Anagrafica Operatori dalla deliberazione AEEG 443/2012/A (Semplificazione di obblighi di natura informativa per i soggetti produttori di energia elettrica di piccole dimensioni, tipicamente coincidenti con famiglie e piccole-medie imprese e riduzione dei connessi oneri amministrativi), non sono tenute all'invio dei conti annuali separati né della dichiarazione preliminare.

Si ricorda che la delibera AEEG 443/2012/A ha esonerato i titolari di impianti di potenza complessiva non superiore a 100 kW, dall'iscrizione all'Anagrafica Operatori dell'AEEG.

Si segnala, infine, che per quanti non avessero adempiuto agli obblighi per gli anni precedenti, è comunque possibile trasmettere i relativi conti annuali, una volta accreditati presso l'Anagrafica operatori. In accordo con i colleghi dell'Area Fiscale, si ritiene inoltre, di suggerire ai produttori di energia da fonti rinnovabili, di tenere una contabilità separata per l'attività energetica, anche laddove non previsto dalle norme in materia fiscale, proprio al fine di facilitare eventuali controlli da parte delle autorità. In relazione

a quanto detto, occorre invitare i produttori che non l'avessero fatto a provvedere al più presto a tali adempimenti, dal momento che è possibile farlo senza incorrere in sanzioni.



Di seguito vengono riepilogati gli adempimenti sopra illustrati:

Potenza complessiva (= potenza complessiva impianti)	Società di capitali (obbligate a deposito bilanci)	Altri soggetti (altre società, enti locali, tutti gli altri soggetti)
<100 kWp	Nessun obbligo (non devono neanche essere registrate in Anagrafica).	Nessun obbligo (non devono neanche essere registrati in Anagrafica).
100 kWp ≤ P < 1 MWP	Comunicazione unbundling entro 90 gg. dall'approvazione del bilancio. presentazione conti annuali separati solo su specifica dell'AEEG.	Comunicazione unbundling entro 100 gg. dalla chiusura dell'esercizio (30/04/2013). Conti annuali solu su specifica richiesta dell'AEEG.
P > 1 MPW	Comunicazione unbundling e successivo invio dei conti annuali separati entro 90 gg. dall'approvazione del bilancio.	Comunicazione unbundling entro 120 gg. dalla chiusura dell'esercizio (30/04/2013) e successivo invio dei conti annuali separati entro 180 gg. dalla chiusura dell'esercizio (30/06/2013)

Vini IGP

chiarimenti dalla Commissione sul taglio o assemblaggio fuori zona Disposizioni integrative del MIPAAF

Il MIPAAF con nota Prot. n. 19381 del 17 giugno 2013 chiarisce ulteriormente le disposizioni impartite con la Circolare Prot. n. 16206 del 5 giugno 2013.

In particolare comunica che limitatamente alle partite o frazioni di partita di vini IGP "pronti per il consumo" provenienti dalla vendemmia 2012 e precedenti, per le quali le aziende avevano stipulato appositi contratti di acquisto prima del 5 giugno 2013, le aziende stesse possono avvalersi delle disposizioni transitorie ed

effettuare le operazioni di assemblaggio fuori zona.

Il MIPAAF nella stessa circolare riporta alcuni chiarimenti anche in merito alla pratica di dolcificazione per i vini IGP.

Fatte salve le disposizioni più restrittive dei disciplinari, la pratica di dolcificazione per i vini IGP, può



essere effettuata al di fuori della zona di vinificazione limitatamente alla fase di commercio all'ingrosso di partite di vino elaborate in zona.
i n.1

Rinnovato Contratto collettivo nazionale di lavoro per i Dirigenti dell'agricoltura

ISI comunica che l'8 luglio 2013, è stato firmato il verbale di Accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti dell'agricoltura, scaduto il 31 dicembre 2012. Per quanto attiene la parte

economica l'aumento concordato è pari a 150,00 euro mensili per il 2013, con decorrenza dal 1° luglio scorso e a 70,00 euro mensili per il 2014, con decorrenza dal 1° gennaio 2014.

L'aumento concordato è pari,

per il biennio, al 5,9 per cento, coerentemente con gli indicatori di riferimento e con la particolare qualificazione professionale della categoria.

Copia integrale dell'accordo presso gli uffici di Confagricoltura Ancona

INPS online

Dall'Istituto è stata resa disponibile una nuova applicazione informatica che, a far data dal 22 luglio 2013, le aziende potranno utilizzarla per

verificare direttamente online la loro regolarità contributiva Inps, riducendo sensibilmente i tempi e passaggi per una maggiore

interazione tra utente e pubblica amministrazione.

SCADENZE MESE DI AGOSTO 2013

16 AGOSTO

- Versamento rata autoliquidazione INAIL 2012/2013;

20 AGOSTO

- Versamento dell'IVA dovuta per i contribuenti mensili mese di luglio '13;
- Presentazione della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente;
- Presentazione della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente;
- Versamento IVA dovuta per il 2°trimestre (maggiorata dell'1% ad esclusione dei regimi speciali ex art.74, comma 4,D.P.R. 633/72) per i contribuenti IVA trimestrali tramite mod. F 24 con modalità telematiche;
- Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi da lavoro autonomo, provvigioni e cessazioni del rapporto di agenzia corrisposti nel mese precedente;
- Versamento della rata dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti o pensionati sulle competenze di luglio 2013 a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;
- Versamento della rata dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti o pensionati sulle competenze di luglio 2013 a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;
- Versamento in un'unica soluzione dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori di-

pendenti e pensionati sulle competenze di luglio 2013 a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro;

- Versamento in un'unica soluzione dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze di luglio 2013 a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro;
- Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente;
- Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità, incrementi di produttività e premi vari corrisposti nel mese precedente;
- Versamento in unica soluzione o come 1° rata, delle imposte irpef e irap a titolo di saldo per l'anno 2012 e 1' acconto per l'anno 2013 con la maggiorazione dello 0.40%. Per le persone fisiche, soggetti diversi dalle persone fisiche per i quali sono stati elaborati gli studi di settore e, che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (8 luglio) ai sensi dell'art.17, comma2, del D.P.R. n. 435/2001 mediante modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita iva, ovvero modello F24 presso Banche Agenzie Postali Agenti della riscossione o con modalità telematiche per i non titolari di partita iva;
- Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo per Locatori, persone

fisiche che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore;

26 AGOSTO

- Presentazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni nonché delle prestazioni di servizio in ambito comunitario effettuati nel mese precedente per gli operatori intracomunitari con obbligo mensile esclusivamente per via telematica all'Agenzia delle Dogane o all'Agenzia delle Entrate;

31 AGOSTO

- ENPAIA: versamento della rata mensile dovuta per gli impiegati agricoli.

